



PERMESSO DI COSTRUIRE N. 182
(D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 09/11/2012, con numero 51197 di protocollo da:

BARBIERATO SIMONE - COMPROPRIETARIO -
C.F./P.I. BRBSMN69M16G693F
VIA MONTALBANO, 4 - 30015 CHIOGGIA (VE)

intesa ad ottenere permesso di costruire per i seguenti lavori: **ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale ai sensi della L.R. 14/2009 così come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011**, da realizzarsi in VIA MONTALBANO 4, su immobile così censito in catasto: Comune di Chioggia, foglio 18, mappale 419, sub. 3-5-6;

VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da ARCH.BOSCOLO NICO AGOSTINI (p.i./c.f. 03447340278);

VISTA l'autocertificazione di conformità igienico sanitaria del progetto, attestata dal tecnico progettista in data 17/12/2012 ai sensi dell'articolo 20 del DPR 380/2001;

VISTA la concessione in sanatoria n. 1030 del 24/05/1996 prot. 10611/86;

VISTA l'autorizzazione acquisita con prot. 434 del 04/01/2013 dei comproprietari Miazzo Giorgio, Miazzo Monica, Tiengo Marisa alla presentazione del permesso di costruire;

VISTA l'istruttoria comunale in data 24/01/2013;

VISTO il parere della Commissione di Edilizia Ambientale Comunale espresso nella seduta n. 4 del 11/04/2013, con esito: favorevole in quanto l'intervento proposto migliora le modalità di accesso al piano superiore dal punto di vista tipologico e si rende conforme e compatibile con il contesto circostante;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia, prot. 7591 del 28/05/2013 con esito: favorevole;

VISTA l'autorizzazione n.97/2013 del 03/06/2013 in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente resa ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 31/10/1994 n. 63 e del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;

VISTA la dichiarazione a firma dell'arch. Boscolo Agostani Nico iscritto all'ordine degli architetti di Venezia al n. 3024 che l'ampliamento non è soggetto a verifica di compatibilità idraulica in quanto la superficie permeabile in ampliamento è inferiore a 200 mq acquisita con nota prot. 25256 del 14/06/2013;

VISTA la relazione geotecnica a firma del dott. geol. Renzo Zoletto iscritto all'ordine dei geologi n.370 Regione Veneto di un lotto limitrofo a quello dell'area di interesse in quanto le caratteristiche del sito sono comparabili, presentata dall'arch. Boscolo Agostani e acquisita con nota prot. 25256 del 14/06/2013;

VISTA la relazione tecnica illustrativa ai sensi D.G.R.V. n. 2774 del 22/09/2009 in cui viene attestata la conformità delle misure preventive e protettive per l'accesso negli edifici, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza a firma dell'arch. Boscolo Agostani Nico iscritto all'ordine degli architetti di Venezia al n. 3024 acquisita con nota prot. 25256 del 14/06/2013;

VISTA la richiesta integrazione documentazione prot. 25796 del 18/06/2013 relativa allo studio delle attività urbanistiche redatte da tecnico competente (d.g.r.v. n. 1841 del 19.06.2007);

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

VISTA la valutazione dell'intervento in relazione al piano di assetto idrogeologico (PAI) a firma dell'ing. Alessandro Lando iscritto all'ordine degli ingegneri di Venezia al n. 2815 in cui viene dichiarato che l'intervento mantiene le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, non impedisce il normale deflusso delle acque, non riduce in maniera significativa i volumi invasibili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica, non aumenta le condizioni di pericolo dell'area interessata, non interferisce con alcuna struttura di difesa idraulica, si ritiene che l'intervento sia conforme alle prescrizioni provenienti dal PAI, non incrementa il livello di pericolosità idrogeologica, ne' il fattore di rischio associato all'area stessa.

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e urbanistica;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo per ottenere il richiesto permesso di costruire;

VISTO Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Chioggia, art. 7, n. 3, lett. a);

RILASCIA

il presente permesso di costruire a:

BARBIERATO SIMONE - Comproprietario -
C.F./P.I. BRBSMN69M16G693F
VIA MONTALBANO, 4 - 30015 CHIOGGIA (VE)

per l'esecuzione delle seguenti opere: **ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale ai sensi della L.R. 14/2009 così come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011**, secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente permesso di costruire e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Il presente permesso di costruire é rilasciato salvi i diritti di terzi ed é valido per il periodo concesso per ultimare i lavori, esso é oneroso secondo le indicazioni di seguito riportate in tabella:

ONERI DI URBANIZZAZIONE

€	2.754,44	Per oneri di urbanizzazione primaria
€	1.681,22	Per oneri di urbanizzazione secondaria
€	4.435,66	Totale oneri di urbanizzazione

COSTO DI COSTRUZIONE

€	1.000,29	Totale costo di costruzione
---	-----------------	------------------------------------

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- dovrà essere determinata la quota 0.00 di riferimento nell'ambito dei grafici allegati alla presente.

**SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia di cui all'art. 4 e all'art. 2 del D.P.R. 22/04/1994 n. 425, prima dell'inizio dei lavori, da inoltrare al Comune ai sensi della Legge Regionale 13/04/2000 n. 11, art. 87 comma 3, lettera b.

Qualora non vi siano opere oggetto di applicazione dell'art. 1 della Legge 05/11/1971 n. 1086, con la comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentata dichiarazione da parte del direttore dei lavori, che l'esecuzione delle opere di cui al presente permesso di costruire non necessitano di denuncia dei cementi armati.

Il titolare del presente atto abilitativo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle normative di leggi e regolamenti e delle prescrizioni qui contenute. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Comune la data precisa del loro inizio, il nome del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal D.Lgs. 10/9/2003, n.276, art. 86, comma 10 b-ter, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

L'inizio dei lavori è condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976, successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; relazione di cui alla Legge 447/95 e successivo D.P.C.M. sull'inquinamento acustico (art.76 del R.E.C.).

Il titolare del presente permesso di costruire deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi della titolare del presente permesso di costruire, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei Lavori, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori. Recapito della persona che ne assicuri l'accesso durante le ore di chiusura del cantiere.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica dell'avviso di ritiro del presente permesso di costruire ed ultimati e resi agibili entro tre anni dal loro inizio.

SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA



L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del presente permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o eventuale denuncia di inizio attività per la parte non ultimata.

Il soggetto titolare del presente permesso di costruire o i loro successori o aventi causa, sono tenuti, nei casi previsti per legge (art. 24, comma 2, D.P.R. 380/01), a chiedere il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire é rilasciato a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

PRESCRIZIONI SPECIALI DA OSSERVARE OBBLIGATORIAMENTE

i titolari del permesso di costruire dovranno mantenere la residenza per almeno i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità, nell'unità immobiliare oggetto di ampliamento, quale prima abitazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 26/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011, in adempimento alla deroga applicata ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 14/09 come modificata dalla L.R. 13/2011, per la quale è dovuto il versamento del contributo di costruzione in modo ridotto del 60% per l'ampliamento medesimo, in conformità anche alla dichiarazione di impegno resa a firma dei titolari stessi, pervenuta in data 14/06/2013 con prot. 25256.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O ENTRO 120 GIORNI AL CAPO DELLO STATO.

Allegati: Relazione tecnica. Tav. 1-2-3-4-5-6-7-SU.

Chioggia 19 SET. 2013

Responsabile del procedimento: Veronese Alberto
Coordinatore dei Responsabili di Longo Aldo
procedimento:



**IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA
Taher Nooli arch. Mohammad**

Il sottoscritto dà atto con la presente sottoscrizione di avere ricevuto copia di questo permesso di costruire e dei suoi allegati.

CHIOGGIA

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE